

Associazione culturale "Lista Lesbica Italiana"



STATUTO

TITOLO I - NATURA E SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.1 - DENOMINAZIONE, FINALITA' E DURATA

Le Signore:

- Dott.ssa Acquafredda Caterina, nata a Bari il 18.07.1964 e residente a Milano, Via Farini 42, C.F. CQFCRN64L58A662A, di professione medico chirurgo;
- Dott.ssa Colosio Patrizia, nata a Botticino (BS) il 15/08/1961, residente a Botticino (BS), Via Mazzini 66, C.F. CLSPRZ61M55B091J, di professione insegnante;
- Dott.ssa Zani Pierangela, nata a Brescia il 14/06/1961, residente a Rezzato (BS), Via IV Novembre 38, C.F. ZNAPNG61H54B157S, di professione insegnante;

costituiscono l'associazione culturale denominata Lista Lesbica Italiana (LLI), con sede in Milano, Corso Garibaldi n. 91.

L'Associazione non ha fini di lucro e svolge la sua attività con l'azione diretta, personale e gratuita delle proprie aderenti e ha durata illimitata.

La Segreteria, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito dei confini del Comune di Milano per esigenze di carattere amministrativo.

LLI è un'Associazione lesbica, di donne, solidaristica, di volontariato sociale e senza fini di lucro e svolge la sua attività con l'azione diretta, personale e gratuita delle proprie aderenti.



ART. 2 - MARCHIO

LLI sceglie quale proprio marchio quello allegato in calce al presente articolo dello Statuto, così come riportato in figura. Detto simbolo e detta sigla potranno e dovranno essere utilizzati esclusivamente dall'Associazione LLI.



ART. 3 - SCOPO SOCIALE

LLI è un'Associazione di donne nata da un'idea ^{si è proposta} nata all'interno della prima mailing list lesbica italiana, la cui creazione risale al novembre 1996, e si rivolge in modo particolare alle donne che in Rete hanno maturato l'intenzione di mettere a disposizione competenze acquisite in vari campi per la realizzazione di progetti che diano visibilità alla creatività, alla cultura e al pensiero delle lesbiche italiane, contribuendo così a contrastare le gravi discriminazioni che sul piano legislativo, lavorativo e della vita di tutti i giorni ne limitano la libera espressione.

L'Associazione LLI si propone il raggiungimento dei seguenti scopi:

- 1) Raccogliere e finanziare proposte e iniziative culturali in linea con i fini dell'Associazione, organizzando manifestazioni, convegni, dibattiti, mostre d'arte, seminari e ricerche.
- 2) Produrre materiale didattico e divulgativo multimediale.
- 3) Svolgere qualsiasi altra attività coerente con i fini dell'Associazione.

ART. 4 - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

L'Associazione LLI potrà operare sia direttamente, sia con la collaborazione di singoli, gruppi e associazioni, enti pubblici, organizzazioni private italiane ed estere.



TITOLO II - PARTECIPAZIONE, DEMOCRAZIA, TESSERAMENTO

ART. 5 - ADESIONI

Il numero delle socie è illimitato. Possono aderire alla LLI in qualità di socie le singole donne che, riconoscendosi negli scopi enunciati nel presente Statuto e condividendone le finalità, fanno domanda di iscrizione all'Associazione.

L'adesione comporta l'accettazione del presente statuto e l'adozione della tessera sociale dell'Associazione, con validità annuale. La qualifica di socia si ottiene mediante il versamento della quota associativa annuale.

La violazione delle norme del presente statuto può essere motivo dell'esclusione della socia dalla LLI.

TITOLO III – QUALIFICA, DIRITTI E DOVERI DELLE SOCIE

ART. 6 - QUALIFICA DELLE SOCIE

Le Socie si distinguono in:

- 1) Fondatrici
- 2) Ordinarie
- 3) Sostenitrici

1) Socie Fondatrici

Sono le Socie che hanno partecipato e promosso la costituzione dell'Associazione. Sono tenute al pagamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea delle Socie e fanno parte di diritto della Segreteria dell'Associazione.

2) Socie Ordinarie

Possono diventare Socie Ordinarie le socie Sostenitrici che ne facciano richiesta, la cui candidatura venga unanimemente approvata dalla Segreteria. Sono tenute al versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea delle Socie e sono di norma Responsabili di Progetto, la cui figura verrà definita nel regolamento interno dell'Associazione, da almeno un anno.



3) Socie Sostenitrici

Sono Socie Sostenitrici le donne che, riconoscendosi negli scopi enunciati nel presente Statuto e condividendone le finalità, fanno domanda di iscrizione all'Associazione LLI. Sono tenute al versamento della quota associativa annuale, hanno diritto di partecipazione senza diritto di voto nell'Assemblea delle Socie.

ART. 7 - DIRITTI DELLE SOCIE

A) Le Socie Fondatrici e Ordinarie hanno diritto di:

- 1) Partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) Promuovere e partecipare ad attività di formazione e di aggiornamento;
- 3) Concorrere all'elaborazione del programma e proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione;
- 4) Recedere in qualsiasi momento dall'Associazione; la socia non ha diritto al rimborso o alla restituzione delle quote associative versate.
- 5) Approvare bilanci preventivi e consuntivi;
- 6) Eleggere la Segreteria

B) Le Socie Sostenitrici hanno diritto di:

- 1) Partecipare, rispettando le norme previste, a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- 2) Promuovere e partecipare ad attività aggregative, di formazione e di aggiornamento;
- 3) Concorrere all'elaborazione del programma e proporre attività corrispondenti ai principi e alle finalità dell'Associazione;
- 4) Recedere in qualsiasi momento dall'Associazione; la socia non ha diritto al rimborso o alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8 - DOVERI DELLE SOCIE

Tutte le Socie sono tenute a:

- 1) Osservare lo statuto ed ogni altro regolamento e/o deliberazione emanati dagli organi direttivi;
- 2) Tenere un comportamento consono alle finalità statutarie e tale da non danneggiare l'immagine dell'Associazione;
- 3) Essere in regola con il pagamento della quota sociale;
- 4) Prestare la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito. Verrà riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute.



Associazione Lista Lesbica Italiana Statuto



ART. 9 – DECADENZA

Fatto salvo il diritto di recesso, la decadenza dalla qualifica di Socia avviene:

- 1) Per il mancato pagamento della quota associativa annuale;
- 2) Per espulsione nei casi di gravi inadempienze ~~su parere~~ da parte della Segreteria.
- 3) Per danno morale od economico a persone e cose dell'Associazione.

TITOLO IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea delle Socie
- 2) La Presidente
- 3) La Segreteria
- 4) La Tesoriera

ART. 11 - ASSEMBLEA DELLE SOCIE

L'Assemblea delle Socie è l'organo rappresentativo di tutte le Associate. Ad essa partecipano tutte le socie in regola con il pagamento della quota sociale, e le sue deliberazioni vincolano tutte le aderenti, siano esse assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere convocata in via ordinaria o straordinaria.

ART. 12 - SCOPI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno dalla Presidente per:

- 1) Approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- 2) Approvazione delle relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente;
- 3) Approvazione della quota associativa annuale proposta dalla Segreteria;



ART. 13 - VALIDITA'

L'Assemblea ordinaria deve essere altresì convocata quando la Segreteria ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo delle Socie.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente almeno 2/3 delle Socie Fondatrici e Ordinarie; non è ammesso il voto per delega; in seconda convocazione (minimo a distanza di un'ora) l'Assemblea è valida qualunque sia il numero delle presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice delle presenti.

L'Assemblea e la Segreteria deliberano, di norma, con voto palese. In caso di votazione sulle persone o richiesta da parte di un'aderente si delibererà con voto segreto.

ART. 14 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea elegge tra le partecipanti una Presidente col compito di dirigerla e una Segretaria che ne stende il verbale, che viene approvato alla fine della stessa e controfirmato dalla Presidente.

Il verbale viene conservato a cura della Presidente dall'Associazione nel libro verbali ed è a disposizione delle socie che ne facciano richiesta per consultazione.

ART. 15 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLE SOCIE

L'Assemblea straordinaria è costituita con la presenza delle Socie Fondatrici e Ordinarie le sue deliberazioni sono vincolanti per tutte le iscritte. Ogni Socia ha diritto ad un voto e non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sia presente, almeno 3/4 delle socie aventi diritto al voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice; in seconda convocazione (minimo a distanza di un'ora) l'Assemblea è valida qualunque sia il numero delle presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, così come previsto dal presente statuto agli art. 24 e 25.



ART. 16 - LA PRESIDENTE

La Presidente ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e ne risponde in giudizi o controversie legali.

Assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione: ne convoca e ne presiede le riunioni.

La Presidente ha potere di firma sul c/c dell'Associazione e poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La Presidente è portavoce ufficiale dell'Associazione. Essa è eletta dalla Segreteria, tra le sue componenti e dura in carica un anno. In caso di assenza o impedimento viene sostituita a tutti gli effetti dalla Vicepresidente, che viene nominata all'uopo dalla Segreteria.

Essa ha il compito di rendere noto l'ordine del giorno dell'Assemblea delle Socie almeno 7 giorni prima la loro convocazione.

ART.17 - LA SEGRETERIA

La Segreteria è costituita da componenti di diritto, le socie Fondatrici, e componenti elette dall'Assemblea tra le socie Ordinarie. Elegge al suo interno la Presidente.

La Segreteria deve essere convocata almeno due volte all'anno e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/3 delle sue componenti.

Le riunioni sono valide in presenza di almeno la metà delle componenti e le delibere vengono prese con voto palese e a maggioranza semplice. In caso di votazione sulle persone o richiesta da parte di un'aderente, si delibererà con voto segreto.



ART. 18 - COMPITI DELLA SEGRETERIA

La Segreteria ha il compito di:

- 1) Garantire l'attuazione delle decisioni delle Assemblee
- 2) Eleggere al proprio interno la Presidente
- 3) Nominare, scegliendola tra le Socie, la Tesoriera
- 4) Elaborare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo entro il 30/04
- 5) Stabilire il programma generale di attività dell'Associazione, indicandone le priorità
- 6) Nominare le Responsabili di Progetto, a cui affidare la realizzazione di parti del programma annuale dell'Associazione
- 7) Controllare la stesura dei libri sociali e l'operato della Tesoriera nonché gli estratti conto bancari
- 8) Deliberare l'ammissione delle nuove Socie Ordinarie
- 9) Deliberare l'espulsione delle Socie nei casi previsti dall'art. 9
- 10) Deliberare su questioni di natura legale ed amministrativa dell'Associazione
- 11) Curare la tenuta del libro delle Socie e del libro dei verbali delle Assemblee ordinarie e straordinarie e della Segreteria.

ART. 19 - DECADENZA DELLA NOMINA

La carica di membro della Segreteria si perde per dimissioni scritte.

ART. 20 - LA TESORIERA

La Tesoriera ha il compito di ritirare le quote associative e altre entrate, versarle in banca, curare la tenuta delle scritture contabili, dei bilanci consuntivi e preventivi, del libro inventari, nonché di controllare il regolare pagamento di ogni spesa in scadenza e/o preventivata.

La Tesoriera ha potere di firma sul c/c dell'Associazione e poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

La Tesoriera è scelta a maggioranza semplice dalla Segreteria ed è eletta tra le Socie, senza distinguo di qualifica, dell'Associazione.

Dura in carica un anno.



TITOLO V - FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, **PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO**

ART. 21 - FINANZIAMENTO, AMMINISTRAZIONE, PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- 1) Contributi delle aderenti;
- 2) Contributi da privati;
- 3) Contributi dello Stato, Enti o istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- 4) Contributi di organismi internazionali;
- 5) Donazioni e lasciti testamentari;
- 6) Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici o privati;
- 7) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- 8) Ogni altra entrata destinata al raggiungimento delle finalità statutarie.

ART. 22 - BILANCIO

Il Bilancio comprende l'esercizio sociale dal 01.01 al 31.12 di ogni anno, deve essere redatto dalla Tesoriera e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria delle Socie entro il 30.04 successivo.

Il Bilancio consuntivo deve essere comprensivo dello stato patrimoniale dell'Associazione. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

ART. 23 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente collegate e non potranno in alcun modo essere distribuiti fra le socie.

L'Associazione LLI nel corso della sua attività può devolvere fondi ad altri enti culturali o assistenziali o benefici o O.N.L.U.S. impegnati nella tutela dei diritti delle donne e delle persone omosessuali.



TITOLO VI - MODIFICHE STATUTARIE E SCIoglimento **DELL'ASSOCIAZIONE**

ART. 24 - MODIFICHE

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria, previo parere vincolante delle Socie Fondatrici, che hanno diritto di veto sulle stesse, da almeno 1/3 delle Socie.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti delle Socie aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

ART. 25 - SCIoglimento

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dall'Associazione può essere proposta dall'Assemblea straordinaria, previo parere vincolante delle Socie Fondatrici, che hanno diritto di veto e, a distanza di almeno 15 giorni, approvata dalla successiva Assemblea straordinaria con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno tre quarti delle aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale, che dovrà essere destinato così come stabilito dall'art.23 del presente statuto.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alla normativa vigente.

ART. 27 - NORME TRANSITORIE

Sino a nuova nomina di Socie Ordinarie la Segreteria è composta dalle Socie Fondatrici.

REGISTRATO
PRESSO QUESTO UFFICIO AL
N. 004396 SERIE: 3A
ESATTE LIRE
250.000
DUECENTOCINQUANTAMILA



IL DIRIGENTE
(Dot. A. SILIPO)

CASSIERE:

Alto...